

Repertorio N. XXXX del XXXXXX

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI TRADATE
Provincia di Varese

SCRITTURA PRIVATA

ACCORDO TRA IL COMUNE DI TRADATE E IL "CONDOMINIO CENTRO" DI VIA CAVOUR N. 5/57 PER LA GESTIONE DEL PARCHEGGIO SOTTERRANEO AD USO PUBBLICO CON ACCESSO DA VIA CROCIFISSO.

L'anno XXXXXX, il giorno XXX del mese di XXXX in Tradate nella Residenza Municipale di piazza Mazzini n. 6, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. XXX del XXXXX

TRA

Il Comune di Tradate con sede in piazza Mazzini n. 6 (P.I. 00223660127), rappresentato dal Responsabile della Polizia Locale rag. Claudio Zuanon nato a Tradate il 12 marzo 1961, domiciliato per la carica in Tradate presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Tradate che legalmente rappresenta ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. c) del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 61 dello Statuto comunale;

E

Il "Condominio Centro" di Tradate, via Cavour n. 5/57, rappresentato dall'Amministratore rag. Igino Donini nato ad Azzate il 24 agosto 1945, residente a Buguggiate in via Erbamolle n. 21, quale titolare dello Studio Donini s.r.l. con sede a Tradate in via Cantore n. 1, presso il quale elegge domicilio, come da documentazione agli atti comunali;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – NORME GENERALI

Oggetto del presente atto è la gestione dell'area del "Condominio Centro" di via Cavour n. 5/57 assoggettata a servitù perpetua di "uso pubblico" adibita a parcheggio sotterraneo con capienza di 44 posti auto e 4 posti moto.

ART. 2 – ORARIO DI APERTURA

Il parcheggio dovrà essere aperto al pubblico e custodito, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 e nelle domeniche e giorni festivi del mese di dicembre, con esclusione dei giorni 25 e 26 e in casi eccezionali, in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni d'interesse pubblico, anche nei giorni festivi.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO

La durata del presente accordo è di anni 5 (cinque) a partire dalla data della sottoscrizione.

ART. 4 – CONDIZIONI DI GESTIONE

L'utilizzo dell'area dovrà essere esclusivamente quella di parcheggio che dovrà articolarsi come segue.

- n. 44 posti auto, di cui 20 in abbonamento mensile o giornaliero e n. 4 posti auto riservati gratuitamente ai veicoli dell'Amministrazione Comunale;

- n. 4 posti motocicli.

ART. 5 - TARIFFE

Il concessionario applicherà le seguenti tariffe:

* Tariffa unica	Euro 0,50/h
* Abbonamento giornaliero	Euro 4,00
* Abbonamento mensile	Euro 60,00

L'eventuale revisione delle suddette tariffe, se richiesta, potrà essere applicata soltanto previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Di tali tariffe il concessionario deve dare informazione al pubblico con segnaletica adeguata e decorosa.

ART. 6 – NORME GENERALI

Il concessionario sarà tenuto alla piena osservanza delle presenti disposizioni e di quelle che di volta in volta l'Amministrazione Comunale riterrà di impartire, nonché delle seguenti prescrizioni:

- A. Il concessionario dovrà munirsi di una congrua assicurazione contro i rischi di furto, incendio, R.C. terzi, tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità derivante a qualsiasi titolo dalla gestione del servizio. Dovrà essere garantito il pieno rispetto di tutta la normativa vigente con particolare richiamo alla materia di circolazione stradale, antinfortunistica, sul lavoro dipendente e fiscale.
- B. Tutto il personale occupato nell'attività di parcheggio dovrà essere chiaramente identificabile.
- C. I criteri operativi e gestionali del parcheggio dovranno essere tali da consentirne l'utilizzo nel modo più ordinato e razionale, al fine di non creare intralcio alcuno alla circolazione stradale e disagi all'utenza. In particolare le operazioni relative al rilascio del contrassegno di parcheggio dovranno essere effettuate solo all'interno dell'area a tale scopo abilitata e non in prossimità dell'ingresso al fine di evitare pregiudizio alla rimanente circolazione per manifestarsi di code sulla carreggiata.
- D. Il concessionario dovrà provvedere in proprio agli interventi di pulizia dell'area di parcheggio oggetto della concessione, prestando particolare cura a che la stessa si presenti sempre in buone condizioni di pulizia e decoro, provvedendo altresì all'installazione e manutenzione di cestini porta rifiuti in congruo numero. I rifiuti prodotti dalla pulizia dell'area dovranno essere conferiti al servizio pubblico secondo le modalità previste dal regolamento per il servizio di nettezza urbana.
- E. A parcheggio esaurito dovrà essere sposto, in modo ben visibile dalla pubblica via, apposito cartello indicante all'utenza "PARCHEGGIO COMPLETO".
- F. L'omessa prestazione del servizio di parcheggio custodito nei giorni previsti comporterà il pagamento di una penale di Euro 103,30 (euro centotrè/30) per giornata, salvo per comprovati motivi preventivamente comunicati all'Amministrazione Comunale.
- G. La manutenzione dell'area ed efficienza dell'impianto di illuminazione sono di competenza del concessionario il quale dovrà garantire il mantenimento del fondo e della segnaletica orizzontale e verticale in condizioni tali da non compromettere la sicurezza delle auto e degli utenti.
- H. Lo sgombero della neve all'ingresso e sulla rampa dovrà essere effettuato dal concessionario a propria cura e spese in modo tale da consentire l'ingresso e l'uscita dei veicoli dal parcheggio.
- I. L'installazione sull'area in questione di eventuali manufatti per il ricovero degli addetti, delle attrezzature o degli elementi di arredo urbano necessari allo svolgimento dell'attività di parcheggio, da effettuarsi comunque a cura e spese del concessionario, potrà essere consentita solo previa valutazione di opportunità, anche sotto il profilo estetico, da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 7 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha piena facoltà di verificare in ogni tempo l'osservanza da parte del concessionario del rispetto di quanto prescritto dal presente accordo, disponendo verifiche in loco da parte dei propri funzionari ai quali dovrà sempre essere garantito l'accesso all'area e ad eventuali manufatti ivi esistenti.

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI

Il concessionario riscuoterà direttamente i proventi derivanti dall'attività di gestione del parcheggio e verserà annualmente al Comune un canone forfettario di Euro 200,00.

ART. 9 – NORME FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente accordo sono a carico del concessionario.

ART. 10 - REGISTRAZIONE

Le Parti concordano di stipulare il presente accordo nelle forme della scrittura privata semplice, senza autenticazione.

Il medesimo accordo sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5, comma 2 e all'art. 1, della parte II della tabella del D.P.R. n. 131 del 26/04/1989.

Letto, approvato e sottoscritto

per il "CONDOMINIO CENTRO"
L'AMMINISTRATORE
(rag. Igino Donini)

per IL COMUNE DI TRADATE
IL RESPONSABILE DELLA P.L.
(rag. Claudio Zuanon)